



Determinazione n.

31

del

05/10/2018

Atti n. 216/2016

OGGETTO: Servizio di manutenzione globale delle apparecchiature biomediche dell'ASST – CIG 05115207A6 - Presa d'atto dell'operazione di avvenuta fusione per incorporazione della Società Bio Medicale Spa nella Società Althea Italia S.p.A. ai sensi dell'art., 2501 e ss.cc

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Premesso

- che la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, con determinazione n. 45 PRO del 2 maggio 2016 e con contratto ratificato il 18 luglio 2016, ha assegnato il servizio di gestione delle apparecchiature biomedicali alla R.T.I. Biomedicale Srl – EBM Srl di Milano;
- che l'ASST Gaetano Pini/CTO con deliberazione n. 410 del 29 settembre 2016 ha preso atto dell'esito della procedura della gara – con aggregazione postuma – esperita dalla Fondazione per l'affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature biomediche per un importo complessivo - per le esigenze di questa ASST - di € 4.515.526,10.= IVA inclusa per il periodo dal 1 ottobre 2016 al 30 settembre 2019;
- che con determinazione n. 2 del 11 gennaio 2018 si è preso atto dell'avvenuta operazione di fusione per incorporazione della Società Biomedicale SRL nella Società Higea Spa a socio unico, ai sensi dell'art. 2502 e ss. c.c. e contestualmente della modifica della ragione sociale in Althea Italia Spa CF e PI 01244670335, mantenendo ed integrando i requisiti della Biomedicale Srl e lasciando invariata la posizione di mandataria all'interno della R.T.I.;

acquisita nota del 7 agosto 2018, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 10 settembre 2018, n. prot. PG/2018/0009299, agli atti, con la quale la società Althea Italia Spa, con sede legale a Roma, ha comunicato che il giorno 4 aprile 2018 le assemblee dei soci di Elettronica Biomedicale SpA, (anche EBM) con sede legale in Foligno – PG – via Francesco Bettini 13, CF e PI 005275005440E e di Althea Spa hanno deliberato la fusione per incorporazione di EBM in Althea Spa e in seguito, registrato con atti ai rogiti del Notaio dott. Simone Chiantini, Repertorio n. 11677, ai sensi dell'art. 2501 e ss.cc. ed efficacia della fusione dal 1° luglio 2018, mantenendo tutti i diritti e gli obblighi della Società incorporata come singola impresa;

dato atto che in virtù della su indicata operazione di fusione per incorporazione, come da nota su citata, la società Althea Italia Spa "... omissis ... a far data dal 1° luglio 2018 è subentrata in tutti i contratti e gli impegni assunti dalle società incorporate ai sensi dell'art.2504-bis codice civile";

richiamato l'art. 106 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2006, che prevede per i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali la possibilità di essere modificati senza una nuova procedura di affidamento, tra l'altro, "... omissis ... se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza .." purché il nuovo operatore economico "soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti



Determinazione n.

31

del

05/10/2018

Atti n. 216/2016

inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice”;

vista la documentazione trasmessa con la nota in premessa citata da parte della società incorporante Althea Italia Spa, depositata in atti, e, precisamente, copia dell'atto notarile di fusione per incorporazione, la dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura riportante la composizione societaria; la dichiarazione di composizione della società; le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di qualità; DURC;

ritenuto, pertanto, di prendere atto dell'avvenuta operazione di fusione per incorporazione al fine di garantire, nell'interesse di questa ASST, la prosecuzione senza soluzione di continuità delle attività contrattuali della società;

dato atto comunque che, a seguito di diverse operazioni di incorporazione si continua a modificare l'assetto del mercato del servizio di manutenzione globale delle apparecchiature biomediche e si modifica ulteriormente la compagine (da RTI Zephyro Spa - Elettronica Biomedicale Spa ad Althea Impresa singola) si è provveduto in data 21 settembre 2018 prot. n. 10233 e precedentemente, in data 15 maggio 2017 prot. n. 7789, a segnalare questa situazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e a richiederne una valutazione;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1- di prendere atto dell'avvenuta operazione di fusione per incorporazione di EBM in Althea Spa ai sensi dell'art. 2501 e ss. cc. con efficacia della fusione dal 1° luglio 2018, mantenendo tutti i diritti e gli obblighi della Società incorporata ed assumendone la posizione come singola impresa;
- 2- di prendere atto che a seguito della predetta operazione, la società incorporante Althea Italia SpA, a far data dal 1° luglio 2018, è subentrata nel contatto in essere con questa ASST in premessa richiamato;
- 3- di dare atto che la società subentrante, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera d) D.Lgs. 50/2016, ha fornito tutta la documentazione richiesta al fine di garantire a questa Amministrazione il corretto adempimento contrattuale nel rispetto delle condizioni concordate con il precedente affidatario e che questa Azienda proseguirà il rapporto contrattuale in essere con riserva dei controlli previsti dalla normativa vigente;
- 4- di dare mandato alla U.O.C. Economico Finanziaria di liquidare le fatture relative alle prestazioni eseguite, a seguito della fusione per incorporazione di cui trattasi, alla società Althea Italia Spa;



Determinazione n. 31 del 05/10/2018 Atti n. 216/2016

- 5- di dare atto, infine, che il presente provvedimento non comporta oneri a carico di questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale;
- 6- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla Legge Regionale n.23/2015);
- 7- di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente determinazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
ing. Massimiliano Agistri

UOC Economico-Finanziaria
Visto per la regolarità contabile
Il Direttore dott.ssa Emilia Martignoni 

UOC Gestione Tecnico Patrimoniale
Il Direttore Responsabile Ing. Massimiliano Agistri 